

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità

Introduzione

Il [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), noto come «decreto Amato», ha riordinato il sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici: in sintesi ha elevato l'età pensionabile (poi successivamente modificata dalle varie riforme) e ha introdotto la cosiddetta «quota b» per il calcolo della pensione retributiva.

Per maggiori approfondimenti sulla «quota b» si rimanda a [questo](#) documento.

La pensione di vecchiaia anticipata per l'invalidità.

Questo trattamento pensionistico è disciplinato dall'articolo 1 del decreto in esame che ha lasciato invariati i limiti di età pensionabile a favore dei soggetti che hanno una invalidità non inferiore all'80%.

Si tratta di un trattamento pensionistico ancora in vigore come confermato dalla [Circolare INPS 14 marzo 2012, n. 35](#) che illustra le novità introdotte dalla riforma Monti – Fornero.

Le [Circolari INPS del 10 marzo 1994, n. 82](#) e del [6 marzo 1995, n. 65](#) hanno fornito dei chiarimenti in merito a questa disposizione.

In primo luogo, hanno stabilito che per questa categoria di invalidi restano confermati i limiti di età previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime generale e nelle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto.

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità: l'accertamento del requisito sanitario

Le predette Circolari hanno chiarito inoltre che i lavoratori che abbiano compiuto l'età pensionabile debbano presentare unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico redatto sul Modulo S.S.3.

Gli uffici sanitari dell'INPS verificano lo stato di invalidità dell'interessato nella predetta percentuale.

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità: i criteri per accedere alla pensione per gli iscritti all'Assicurazione generale

Le citate Circolari n.82/1994 e n.65/1995 hanno chiarito che per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria l'invalidità deve essere accertata in base ai criteri stabiliti dall'[articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222](#)

La legge stabilisce che si considera invalido il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità, o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

L'età prevista dalla normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto n. 503, al raggiungimento della quale gli assicurati nel regime generale la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, possono ottenere la pensione di vecchiaia, è di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne.

La pensione anticipata di vecchiaia di invalidità: i criteri per accedere alla pensione per gli iscritti al Fondo telefonici

La citata [Circolare n.82/1994](#) ha chiarito che:

«Per gli iscritti al Fondo telefonici, per effetto del rinvio operato dall'articolo 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, trova applicazione, per quanto riguarda l'accertamento dell'invalidità, la legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per gli iscritti al predetto Fondo la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento restano confermati **i limiti di età previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 503, cioè 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne.**

L'elevazione dei limiti di età non si applica altresì nei confronti degli iscritti al Fondo, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in misura non inferiore all'80 per cento, che abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, e 50 anni, se donne, prevista dall'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (v. circolare n. 135 del 12 giugno 1993, punto 3.2)».

La pensione anticipata di vecchiaia di invalidità: i criteri per accedere alla pensione per gli iscritti al Fondo elettrici

La citata [Circolare n.82/1994](#) ha chiarito che:

«Per gli iscritti al Fondo di previdenza elettrici, l'invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, secondo cui si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di svolgere la sua attività professionale e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Per gli iscritti la cui capacità di svolgimento dell'attività professionale sia ridotta, per infermità o difetto fisico o mentale, in misura non inferiore all'80 per cento, **restano confermati i limiti di età di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne**, richiesti per il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia anteriormente all'emanazione del decreto n. 503».

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità: la decorrenza della pensione - ante 2010

Fino al 2010, secondo quanto previsto dalle due predette Circolari:

- a) La pensione decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa.
- b) Nel caso in cui invece lo stato di invalidità fosse stato accertato successivamente al compimento dell'età pensionabile, la pensione di vecchiaia decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella suddetta misura, ricorrendo gli altri requisiti.

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità: la decorrenza della pensione - post 2010

Il [decreto –legge 31 maggio 2010, n. 78 \(convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122\)](#) all'articolo 12 ha introdotto una finestra mobile di 12 mesi per la decorrenza della pensione di vecchiaia e anche per le «età previste da specifici ordinamenti negli altri casi».

La [Circolare INPS del 16 marzo 2011, n. 53](#) ha chiarito che:

- a) «qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal d.lgs 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell'età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il **periodo di 12 mesi richiesto dalla legge n. 122 del 2010**.
- b) Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo **applicare il differimento dei 12 mesi**».

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità: la decorrenza della pensione – i principii della Cassazione

La Corte di Cassazione con un orientamento costante (tra le tante si veda Cassazione 37697/21; 16591/22; 2382/20; 29191/2018; 15964/2019; ordinanza n. 2905/2020; ordinanza n. 17278/2020; ordinanza n. 10915/2023; ordinanza 28818/2024; ordinanza n. 13850/2025) ha confermato la suddetta interpretazione dell'INPS:

«In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, articolo 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti».

La pensione anticipata di vecchiaia per l'invalidità: la decorrenza della pensione – post riforma Fornero 2011.

E poi il suddetto orientamento ha chiarito che «con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. Finestre mobili, **successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, in tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina [n.d.r. l'articolo 12 del decreto –legge n. 78/2010] delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità».**

Infatti, la già citata Circolare INPS 14 marzo 2012, n. 35 (che illustra le novità introdotte dalla riforma Monti – Fornero) ha espressamente chiarito che:

«Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per:

- non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995);
- invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995)».